



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Provincia di Torino

C.O.S.A.P.

REGOLAMENTO DEL

***CANONE DI CONCESSIONE PER LE
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE***

Decreto C.P. n° 71 del 08/03/2004

INDICE

DESCRIZIONE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 1** ISTITUZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
2 REGOLAMENTO E TARIFFE.
3 DEFINIZIONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI OD AREE PUBBLICHE.
4 OGGETTO DEL CANONE.
5 OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI.
6 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.

CAPO II – CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

- 7 OBBLIGO DELLA CONCESSIONE.
8 DURATA DELLA CONCESSIONE.
9 MODALITA' DI RICHIESTA E RILASCIO.
10 MODALITA' DI RINNOVO, RINUNZIA, REVOCA, SOSPENSIONE E TRASLAZIONE DELLE CONCESSIONI.
11 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DECADENZA DELLA CONCESSIONE.
12 CASI IN CUI LA CONCESSIONE NON PUO' ESSERE RILASCIATA.

CAPO III – DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE

- 13 DEFINIZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE.
14 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DELLE AREE PUBBLICHE IN CATEGORIE DI IMPORTANZA.
15 TARIFFE BASE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI E PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE.
16 CALCOLO DELLA TARIFFA, APPLICAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI.
17 ESENZIONI.

- 18 COMMISURAZIONI DEL CANONE PER OCCUPAZIONI PARTICOLARI.
- 19 METODO DI CALCOLO PER IL CANONE.
- 20 CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI.
- 21 TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE, SANZIONI PER L'OMESSO PAGAMENTO.
- 22 EQUIPARAZIONE AI FINI DEL CANONE DELLE OCCUPAZIONI ABUSIVE E RELATIVE SANZIONI.
- 23 ANTICIPATO ASSOLVIMENTO DEL CANONE ED EFFETTI DELLE AFFRANCAZIONI INTERVENUTE PER NORME PREVIGENTI.

**CAPO IV – FORMA DI GESTIONE DEL CANONE,
LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL'ENTRATA**

- 24 FORMA DI GESTIONE DELL'ENTRATA.
- 25 MODALITA' DI VERSAMENTO E DI RISCOSSIONE COATTIVA.

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 26 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- 27 DISPOSIZIONI FINALI.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

ISTITUZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Il Comune di Rivarolo Canavese, ai sensi dell'art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito della propria potestà impositiva, come ivi definita ed in virtù dei disposti dell'art. 63 del medesimo D.Lgs., ha istituito a far data dal 1 gennaio 2002, il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Contestualmente dal 1 gennaio 2002 è stata abrogata la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Le autorizzazioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate entro il 31/12/2001 e per le quali è stata anticipatamente corrisposta la tassa risultano validamente costituite fino alla scadenza.

Art. 2

REGOLAMENTO E TARIFFE

1. Con il presente regolamento il Comune disciplina i criteri di applicazione del canone secondo le disposizioni contenute nel citato art. 52 e nel successivo art. 63 del medesimo D.Lgs. 446/97 ⁽¹⁾ e le tariffe relative all'applicazione dello stesso.
2. Il presente regolamento si ispira ai principi contenuti nella Legge 212/00 (Statuto del contribuente).

¹⁾ *Nota* : i contenuti del presente Regolamento sono conformi alle disposizioni degli artt. 52, 53, 63 e 64 del D.Lgs. 446/97

Art. 3

DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI OD AREE PUBBLICHE

1. Con il termine “suolo pubblico” si intende il suolo ed il relativo soprassuolo o sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato da servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all’interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
2. Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare degli spazi ed aree pubbliche, come definite al successivo art. 4, per effetto di concessione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.
3. Sono parimenti soggette all'assolvimento del canone, le occupazioni prive di atto di concessione, e quindi abusive, con le particolarità e le norme per l'assolvimento e sanzionatorie previste al successivo art. 22 del presente Regolamento.
4. Non rientrano nella definizione di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai fini del presente Regolamento, gli utilizzi di suolo pubblico motivati da finalità coincidenti con quelle del Comune, che sono di seguito elencate:
 - a) Occupazioni realizzate nell'ambito di servizi pubblici che la Legge riserva in via esclusiva al Comune, pure se gestiti da terzi concessionari;
 - b) Occupazioni realizzate nell'ambito di lavori appaltati dall'Ente, per le superfici strettamente necessarie all'opera da realizzarsi, pur se affidate in appalto a privati;
 - c) Occupazioni realizzate nell'ambito di servizi di autotrasporto pubblico in concessione, nella misura necessaria allo svolgimento del servizio, pur se affidati in concessione a soggetti diversi dal Comune.

Gli utilizzi di suolo pubblico, nell'ambito delle tipologie di cui alle precedenti lettere a, b e c, non sottostanno all'obbligo di concessione di spazi ed aree pubbliche, ma negli atti amministrativi che ne disciplinano lo svolgimento sarà chiaramente indicata la superficie e le modalità di utilizzo del suolo pubblico da ritenersi necessarie allo svolgimento dei servizi in questione.

Tutte le superfici utilizzate all'infuori di quelle previste negli atti amministrativi di appalto o concessione dei servizi, saranno considerate, ai fini del presente Regolamento, come Occupazioni di spazi ed aree pubbliche e sottoposte al presente Regolamento, con obbligo di concessione ed assolvimento del relativo canone.

Art. 4

OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette ad obbligo della concessione, e quindi all'assolvimento del canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Visti i disposti dell'art. 824 del Codice Civile, rientrano, in ogni caso, nelle aree soggette a concessione i pubblici mercati, attrezzati o meno.
3. Sono altresì soggette a canone le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali

risulta costituita la servitù di pubblico passaggio, in uno dei seguenti modi, come previsti dalla Legge:

- a) per atto traslativo di proprietà o uso, tra il privato possessore e l'ente pubblico ovvero a seguito di procedura espropriativa;
 - b) per patto intervenuto, anche in sede di concessione edilizia, o precedentemente, tra il comune ed il privato possessore;
 - c) per volontaria devoluzione, anche implicita, dell'area da parte del privato alla comunità indeterminata dei cittadini del comune;
 - d) per usucapione.
4. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5 sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alle Provincie ed al demanio statale, che sottostanno alle specifiche normative in materia.
5. Avendo il Comune una popolazione di 11.976 ⁽²⁾ abitanti, l'obbligo della concessione, con il relativo assolvimento del canone, sussiste anche per le occupazioni insistenti su tratti di strada, anche appartenenti ad altri enti proprietari, che attraversano centri abitati, superiori ai 10.000 abitanti, individuabili ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5

OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI

1. Le occupazioni soggette all'obbligo di concessione possono sostanziarsi in occupazione di aree di superfici pubbliche o di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.
2. Se le occupazioni godono di particolari servizi, l'applicazione del canone di concessione non esclude l'applicazione di canoni per l'utilizzo di detti servizi.
3. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'eventuale importo di altri canoni previsti da disposizioni di Legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 6

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante abusivo, come individuato nel Verbale redatto dall'Autorità o dall'Ufficio addetto al controllo, in relazione alla superficie ed ai tempi indicati nella Concessione, ovvero alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale nel caso di occupazioni abusive od eccedenti, in superficie o tempi, rispetto alla concessione, o risultanti dal verbale di constatazione (*di cui al successivo art. 22*).
2. Il canone è applicato e liquidato dal funzionario responsabile, come individuato dal Comune, e definito nel successivo Capo IV.

CAPO II

²⁾ *Nota:* Censimento 2001

CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Art. 7

OBBLIGO DELLA CONCESSIONE

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 3, c. 4, lett. a, b, e c ed all'art. 5, c. 2 e 3 del presente Regolamento, nessun utilizzo particolare di spazi od aree pubbliche è consentito senza regolare concessione dell'autorità comunale.
2. La concessione ha sempre forma scritta, tranne per l'ipotesi di cui al successivo comma 3.
3. Le concessioni relative alle occupazioni in aree di mercato o di fiera, attrezzate o meno, ai sensi del D.Lgs. n. 114 del 31.3.98 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero da altre normative che prevedano l'assegnazione temporanea di posteggi in area di mercato o fiera a soggetti non concessionari di posteggi negli stessi mercati, non richiedono forma scritta, sempreché la richiesta di occupazione e l'occupazione stessa avvengano nella medesima giornata. L'obbligo della concessione in tal caso è assolto con il pagamento del canone nelle forme previste al successivo art. 21, c. 2.1.
4. Le concessioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nelle norme di Legge, nel presente regolamento, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di commercio, di igiene e di edilizia.
5. Le concessioni sono sempre accordate dall'Amministrazione Comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.
6. Non sono soggette a concessione le occupazioni:
 - effettuate con autovetture private su aree di parcheggio, come definite dall'art. 7, lett. e) ed f) del D.Lgs. 285/92;
 - effettuate per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico delle merci, sulle aree appositamente a ciò destinate e negli orari individuati dal Servizio di Polizia Urbana e Viabilità. Nel caso il diritto di carico e scarico delle merci fosse concesso nominativamente, l'occupazione relativa comporterebbe di converso l'obbligo di concessione;
 - effettuate negli spazi sottostanti il suolo pubblico, che abbiano il solo scopo di dare aria e luce a locali sottostanti il piano stradale, sempre che la loro realizzazione risulti dalla concessione edificatoria dell'edificio;
 - effettuate negli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico relative ad allacci ad impianti di pubblico servizio, in quanto la relativa concessione è rilasciata all'Ente erogatore dei pubblici servizi, come disciplinato nell'art. 20 del presente Regolamento.
7. Sono in ogni caso soggette ad obbligo di concessione le occupazioni di suolo pubblico, il cui scopo sia quello di procurare un vantaggio economico o patrimoniale al concessionario dell'occupazione, al di fuori delle ipotesi previste dal precedente art. 3, comma 4, lett. a, b e c.
8. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (mc), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del

presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 9 ore, a condizione che per le stesse sia data comunicazione al Servizio di Polizia Municipale.

9. Per gli utenti che, per eseguire lavori temporanei di manutenzione, riparazioni, pulizie, traslochi ed altro (lavori legati al rilascio di concessione edilizia o DIA), abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al punto 8) più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.
10. Per il calcolo della superficie assoggettata al canone si tiene conto di quanto segue:
 - se l'area oggetto di occupazione è delimitata da transenne il canone è calcolato sull'intera area delimitata, salvo che la chiusura degli spazi sia disposta dal Comune stesso per motivi di viabilità e ordine pubblico;
 - se l'area oggetto di occupazione non è transennata il canone è calcolato sull'effettiva superficie occupata.

Art. 8

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni sono suddivise, in relazione alla durata della occupazione richiesta, in concessioni per occupazioni permanenti, quando il periodo concesso supera l'anno, e concessioni per occupazioni temporanee, quando il periodo concesso è inferiore all'anno.
2. Le concessioni permanenti, hanno durata minima superiore all'anno solare, iniziano dalla data indicata nell'atto di concessione e scadono, comunque, il 31 dicembre dell'anno di scadenza indicato nella concessione medesima.
3. Le concessioni temporanee, hanno durata inferiore ai 365 giorni, iniziano dalla data indicata nell'atto di concessione e scadono il giorno indicato nel medesimo atto. I giorni di inizio e fine sono compresi.
4. Le concessioni di occupazione nelle aree di mercato, attrezzate o meno, rilasciate ai soggetti di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114 del 31.03.1998 hanno durata decennale e sono, quindi, permanenti, comportino o meno utilizzo di stabili manufatti.

Art. 9

MODALITÀ DI RICHIESTA E RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Il cittadino che intenda occupare suolo pubblico deve rivolgere apposita domanda, in bollo, in forma scritta al Comune. Nella domanda dovrà indicare, a pena di inaccogliibilità:
 - il proprio nominativo, se società la ragione sociale e il legale rappresentante;
 - la propria residenza o domicilio, completi di recapito telefonico e fax se posseduto;
 - luogo e data di nascita ed il Codice Fiscale;
 - la precisa indicazione della localizzazione dell'area richiesta;
 - la precisa quantificazione metrica delle superfici richieste;
 - la precisa indicazione del periodo richiesto, con indicazione della data di inizio

- e, nel caso di occupazioni temporanee, della data di fine periodo;
- la precisa indicazione delle modalità di occupazione, con indicato se con strutture fisse o mobili, la durata dell'utilizzo del suolo durante il giorno, la descrizione delle strutture utilizzate;
 - la precisa indicazione dell'attività per la quale è richiesta l'occupazione.

Nella medesima domanda, regolarmente sottoscritta, sarà dato atto di essere a conoscenza dei contenuti del presente regolamento, nonché delle prescrizioni dei regolamenti comunali interessati, sollevando espressamente il Comune da ogni responsabilità in relazione a danni verso terzi derivanti dalla concessione, a pena di inammissibilità.

La domanda sarà redatta, in conformità ai moduli messi a disposizione dal Comune, in carta legale, anche nei casi in cui dovesse risultare esente e consegnata all'ufficio protocollo del comune o spedita per posta raccomandata.

Il Comune, qualora la normativa vigente richieda documentazione suppletiva, non allegata alla richiesta, che non sia in possesso di Uffici comunali, farà pervenire al richiedente, per iscritto od a mezzo fax, apposito invito.

In occasione di manifestazioni, quali ad esempio le festività patronali, le varie occupazioni, nello stesso luogo (es. P.za Mulinet) e per lo stesso periodo, possono essere richieste con una unica domanda presentata da un "rappresentante" nominato per l'occasione.

2. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione di eventuali pareri di competenza, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
3. L'Ufficio responsabile della concessione svolge l'istruttoria, acquisendo i pareri descritti nel precedente comma e rivolge al richiedente richieste di completamento dei documenti e delle notizie fornite, predisponendo la concessione.
4. La concessione è rilasciata dal Responsabile del Servizio, entro trenta giorni dal pervenimento della domanda o dal momento in cui questa sia stata completata con la documentazione richiesta ai sensi del precedente comma 3.
5. La concessione può essere negata, con provvedimento motivato, adottato dal Responsabile del servizio, sempre entro trenta giorni. Nel caso in cui la risposta, alla richiesta di occupazione, non pervenga al richiedente, entro il trentesimo giorno, la richiesta di concessione deve intendersi respinta.
6. In ogni caso non può procedersi alla occupazione in mancanza dell'atto di concessione.
7. Ove pervengano al Comune richieste di concessione per la medesima area per periodi e superfici coincidenti, avrà prevalenza la domanda presentata prima, in caso di spedizione per posta farà fede il timbro postale di spedizione.
8. Al fine di evitare possibili conflitti di interessi tra concessionari, gli Uffici responsabili compileranno opportuno "registro elenco" delle concessioni dal quale risulti inequivocabilmente quali aree pubbliche sono soggette a concessione in qualunque momento, evitando in tal modo di concedere le medesime aree a più concessionari in periodi coincidenti.
9. La concessione dovrà, in linea di massima, recepire quanto richiesto dal richiedente, in relazione alle aree, alle superfici ed ai periodi di occupazione, salvo motivato diniego, in caso di preesistenti concessioni, ovvero normative ostanti alla occupazione nella forma e con le modalità richieste.
10. A conclusione dell'istruttoria il Comune farà pervenire al concessionario, anche per le vie brevi, telefono o fax, apposito invito a presentarsi, contenente la comunicazione dell'ammontare del canone da pagare prima del rilascio della concessione.

11. La concessione, in bollo, conforme ai modelli a disposizione presso gli uffici, dovrà obbligatoriamente contenere :

- indicazione del titolare della concessione, del suo domicilio, residenza o sede legale, se società del legale rappresentante, luogo e data di nascita e codice fiscale;
- precisa individuazione dell'area pubblica interessata, con riferimenti toponomastici inequivocabili;
- precisa indicazione della entità in metri quadri della occupazione;
- precisa indicazione della data di inizio della occupazione e della sua durata, per le occupazioni temporanee dovrà indicarsi la data di rimozione dell'occupazione;
- precisa indicazione del tipo di attività svolta;
- indicazione delle modalità di occupazione, dei manufatti od attrezzature utilizzate, della durata di utilizzo durante il giorno;
- precisa indicazione della tariffa di canone applicata ai sensi del successivo capo III° del presente regolamento;
- precisa indicazione del canone per la concessione per il periodo concesso;
- precisa indicazione dei termini di pagamento per le concessioni a carattere permanente, o della scadenza delle rate, per i canoni rateizzati, ai sensi del successivo art. 21, c. 3;
- indicazione della salvaguardia dei diritti di terzi e della completa malleva da parte del concessionario in materia di danni a terzi e di conoscenza delle normative interessate alla attività da svolgersi in relazione e dipendenza della concessione.

Il concessionario o chi delegato dovrà sottoscrivere la concessione per accettazione esplicita dei suoi contenuti ed attestazione di essere a conoscenza delle normative interessate.

12. Le occupazioni determinate da improrogabili motivi di sicurezza pubblica e prevenzione di incidenti, pur se prive di concessione, sono effettuate nel limite del necessario.

E' fatto comunque obbligo al titolare dell'occupazione di presentare, entro le 48 ore successive all'occupazione d'urgenza, la prescritta domanda di cui al comma 1 del presente articolo.

Il Comune, accertata la sussistenza dei motivi di urgenza per l'occupazione, rilascerà la concessione come previsto dal presente articolo.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di occupazione derivante da Ordinanza Sindacale adottata, nei confronti di terzi, per motivi di pubblica incolumità.

La richiesta e la concessione verranno rilasciate, ai fini del canone, anche se l'occupazione, nel frattempo, sia stata rimossa.

13. La concessione potrà essere consegnata al concessionario ed avrà vigore solo se egli avrà consegnato all'Ufficio l'attestazione del versamento del canone, secondo le modalità previste al successivo Capo III° del presente regolamento.

Art. 10

MODALITÀ DI RINNOVO, RINUNZIA, REVOCA, SOSPENSIONE E TRASLAZIONE DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni possono essere rinnovate a richiesta del concessionario. Per le occupazioni

temporanee la richiesta di rinnovo deve pervenire non meno di dieci giorni prima della scadenza della concessione.

2. Il rinnovo deve risultare da annotazione sottoscritta sull'atto originale di concessione, apposta dall'Ufficio competente, prima della scadenza.
3. La richiesta di rinnovo per le concessioni che non ottenga risposta prima della scadenza del periodo originariamente concesso deve intendersi respinta.
4. Le richieste di rinnovo hanno comunque preferenza sulle richieste di nuova occupazione.
5. Il Concessionario può rinunciare, prima del rilascio della concessione alla occupazione richiesta, mediante semplice comunicazione scritta, presentata al Protocollo del Comune ovvero inviata per posta raccomandata. Se la rinuncia interviene dopo il rilascio della concessione per occupazioni permanenti resta acquisito al Comune il canone per il semestre in corso (qualora la rinuncia avvenga oltre il 30/06 il Comune trattiene l'intero canone). Per le occupazioni temporanee la rinuncia è possibile solo se la comunicazione perviene non meno di 15 giorni prima della data di occupazione.

Tale rinuncia comporta, in ogni caso, la liberazione effettiva e completa dell'area in questione con la conseguente riliquidazione del canone.

Non si fa luogo a rimborso o riduzione del canone se il mancato utilizzo dell'area dipende da iniziativa del concessionario ed in ogni caso quando non dipenda da iniziative del Comune, per le quali valgono le norme del successivo comma 8 del presente articolo.

6. Le concessioni possono essere revocate con provvedimento motivato da interesse pubblico per ragioni di sicurezza, igiene, viabilità o svolgimento di servizi pubblici primari ovvero nel caso si siano verificate ripetute violazioni degli obblighi del concessionario stabiliti nella concessione e nelle norme nazionali e locali interessate. Dell'inizio del procedimento di revoca e dell'adozione dello stesso deve esserne data notizia al concessionario.

La revoca della concessione da diritto, alla restituzione dei ratei di canone eventualmente pagati e non usufruiti, contabilizzati in dodicesimi per le occupazioni permanenti, contabilizzati in giorni per le occupazioni temporanee, con esclusione di ogni altro danno.

7. In caso di revoca di concessione rilasciata per l'esercizio di attività economiche, il relativo provvedimento può essere preceduto da opportuni contatti con il concessionario per il rilascio di nuova concessione in altra area, compatibilmente con le normative vigenti.
8. Le concessioni possono essere sospese per esecuzione di lavori interessanti opere pubbliche e per esigenze di pubblico servizio, con provvedimento motivato, da comunicarsi con almeno 10 giorni di anticipo sugli effetti del provvedimento stesso, contenente precisa indicazione del periodo previsto per la sospensione.
Nel caso non sia stata individuata una idonea area sostitutiva, la sospensione della concessione da diritto, alla restituzione dei ratei di canone eventualmente pagati e non usufruiti, contabilizzati in dodicesimi per le occupazioni permanenti, contabilizzati in giorni per le occupazioni temporanee, con esclusione di ogni altro danno.
9. In ogni caso il rimborso avverrà solo dietro istanza sottoscritta dal richiedente con allegato bollettino dimostrativo del pagamento effettuato e l'indicazione dei riferimenti contabili per effettuare il rimborso.

Il rimborso non avviene per importi inferiori a € 10,33.

10. Al di fuori dei casi previsti dai precedenti comma, è fatto divieto di cessione, trasferimento, traslazione a qualsiasi titolo della concessione, e se effettuata si intende nulla, in quanto avvenuta su bene non disponibile. Resta responsabile di tutti gli oneri il titolare dell'atto di concessione.

L'accertamento dell'avvenuta cessione abusiva della concessione comporta l'immediata pronuncia di decadenza dalla concessione medesima, da comunicare con apposito atto al

titolare originario della concessione ed all'occupante risultato, di conseguenza, abusivo. Nel caso di occupazioni di suolo pubblico, asservito ad una proprietà privata oggetto di alienazione o di eredità, la relativa concessione deve essere rinnovata a cura del subentrante, con domanda al Comune entro trenta giorni dalla data di alienazione o dalla accettazione dell'eredità, a pena di decadenza della concessione.

Per le occupazioni che siano realizzate nell'ambito di una attività di impresa, in caso di cessione dell'impresa stessa, la relativa concessione deve essere rinnovata a cura del subentrante, con domanda al Comune presentata trenta giorni prima della definizione della cessione.

Art. 11

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. Il titolare della concessione ha l'obbligo di rispettare, a pena di revoca, le norme previste dalla concessione, le modalità di occupazione, di utilizzo e di attività da esercitarsi ivi indicate.

Deve, inoltre rispettare le norme previste dalle leggi dello Stato, regolamenti ed atti normativi previsti per l'attività da svolgersi sull'area occupata.

La reiterata violazione delle prescrizioni di concessione, risultante da verbale di contestazione redatto dall'Autorità o dall'Ufficio addetto al controllo comporta la decadenza della concessione.

2. Il concessionario deve conservare l'originale della concessione e l'attestazione del versamento ed esibirla ad ogni richiesta del personale autorizzato della pubblica amministrazione.
3. La variazione delle modalità di utilizzo del suolo pubblico, contenute nella concessione, anche in relazione all'attività esercitata, deve essere comunicata al Comune prima del mutamento di destinazione o di utilizzo, con richiesta contenente le medesime indicazioni della richiesta originale.
4. Alla scadenza della concessione non rinnovata, il concessionario ha l'obbligo del ripristino integrale dell'area, con rimozione di ogni impianto, fisso o mobile e la ripavimentazione dell'area ove danneggiata, in conformità alla pavimentazione esistente.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligo l'Ufficio che rilascia la concessione, nel caso di occupazione che comporti una modifica dell'assetto del suolo pubblico o che comporti l'utilizzo di impianti stabilmente infissi nel suolo, richiede al concessionario il versamento di una cauzione, infruttifera, pari ad un terzo del canone stabilito per la concessione, con un minimo di € 300,00.

Tale cauzione resterà vincolata sino allo scadere della concessione e restituita al concessionario solo dopo accertamento dello stato dei luoghi da parte del Comune.

Dal versamento della cauzione sono esonerati coloro che per effetto di normative edilizie o tecniche, siano obbligati al versamento al Comune di cauzione per l'esatto rifacimento del manto stradale e del suolo pubblico in genere, ed in ogni caso gli enti erogatori di pubblici servizi, in regime di concessione amministrativa.

Art. 12

CASI IN CUI LA CONCESSIONE NON PUÒ ESSERE RILASCIATA

1. La concessione alla occupazione di aree e spazi pubblici non può essere rilasciata se sul medesimo suolo è stata rilasciata precedente concessione ad altro soggetto, sempre che questo non accetti, espressamente dichiarandolo per iscritto, la limitazione del suo diritto.
2. Non può essere, altresì, rilasciata concessione:
 - per lo svolgimento di attività in contrasto con le Leggi dello Stato e Regionali, con i regolamenti nazionali e locali;
 - quando il richiedente risulti, a norma delle Leggi vigenti, inabilitato a contrarre obbligazioni;
 - quando la concessione contrasti con la destinazione d'uso delle aree e spazi richiesti come risultante dagli atti normativi di cui ai Piani territoriali in vigore nel Comune;
3. Non sono ammesse occupazioni che contrastino, o non conformi, con quanto previsto dal piano del colore e arredo urbano approvato con atto di C.C. n. 31 del 18.6.2002 e smi.

CAPO III

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 13

DEFINIZIONE DI CANONE DI CONCESSIONE

1. Per la concessione del diritto di occupazione di spazi ed aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, è dovuto un canone di concessione determinato nella misura stabilita dal presente capo, in base a tariffa.
2. Le tariffe del canone ed i parametri di calcolo di cui al presente regolamento si applicano alle concessioni in essere ed alle nuove. Le variazioni delle tariffe e dei parametri di calcolo, successivamente deliberate, si applicano a tutte le concessioni. Le variazioni sono portate a conoscenza dei concessionari a mezzo di pubblica affissione o di comunicazioni personalmente indirizzate.
3. Le occupazioni abusive, in tutto od in parte, cioè prive o difformi dalla concessione, come definita ai precedenti capi I e II, sono equiparate per l'assolvimento del canone alle occupazioni autorizzate, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, di cui al successivo art. 22. Dall'assolvimento del canone non deriva alcuna sanatoria dell'occupazione abusiva, che deve comunque essere rimossa.

Art. 14

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DELLE AREE PUBBLICHE IN CATEGORIE DI IMPORTANZA

1. Le aree pubbliche sono suddivise per importanza in due categorie così definite:

Categorie	Coefficienti
• Centro storico e aree circoscritte da linea arancione (come da cartografia allegato "A" unita al presente regolamento)	1
• Resto del territorio e frazioni	0,75

2. Ad ogni categoria di classificazione delle aree, corrispondono tariffe base per le occupazioni permanenti e temporanee, come definite al precedente articolo 8, in relazione al sacrificio imposto alla collettività secondo le particolari modalità di occupazione, che qui si elencano:
 - Occupazioni con impianti stabilmente infissi al suolo, che determinano la sottrazione assoluta dell'utilizzo da parte della collettività, tenuto conto anche degli oneri di manutenzione e ripristino, nonché per gli spettacoli viaggianti che di norma richiedono modifiche del suolo pubblico da ripristinare successivamente;
 - Occupazioni che perdurino, senza impianti fissi, per una durata da 9 a 24 ore giornaliere, e occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti indipendentemente dalla durata dell'occupazione, che comportano, quindi, una consistente sottrazione all'uso pubblico;
 - Occupazioni di durata inferiore alle 9 ore giornaliere, che comportano una parziale sottrazione alla collettività ad esclusione delle occupazioni di cui all'art. 7, comma 8 del presente regolamento;

- Occupazioni, di qualsiasi durata, che invadano la sede stradale, cioè la carreggiata, come definita dall'art. 3, c. 1, p.to 7, del D.Lgs. 285/92, che comportano elevato sacrificio per la collettività e notevoli disagi per il traffico pedonale e veicolare;
- Occupazioni, di qualsiasi durata, che, gravando su marciapiedi, comportano disagi alla collettività (es. dehors e esposizione merci);
- Le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, che comportano un minor sacrificio alla collettività;

La scelta della tariffa è fatta in relazione alle modalità di occupazione, come risultanti nella concessione, o nel caso di occupazione abusiva, nel verbale di constatazione dell'abuso.

Tali tariffe base, su cui verrà calcolato il canone con le modalità contenute negli articoli seguenti, sono indicate nell'allegato "2".

Art. 15

TARIFFA BASE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI E PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Sulle tariffe base, ai fini del calcolo del canone, si applicano coefficienti moltiplicatori, in diminuzione o in aumento, per tipologie di occupazione esercitate dai titolari della concessione.
2. I coefficienti moltiplicatori sono descritti al successivo art. 16, e sono contenuti nell'allegato "1" al presente regolamento, per farne parte integrante e sostanziale.
3. La tariffa così ottenuta, viene moltiplicata per la superficie risultante dalla concessione, o dal verbale di constatazione nel caso di occupazione abusiva, arrotondata al metro quadro superiore, con le modalità descritte al successivo art. 19.
4. Qualora lo stesso soggetto richieda l'occupazione di più superfici contestualmente con la stessa concessione, l'arrotondamento al metro quadrato superiore avviene una sola volta sul risultato finale.
5. Per le occupazioni con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi, la tariffa, fatto salvo quanto disposto in merito al successivo art. 20, va moltiplicata per i metri lineari, arrotondati al metro superiore.

Art. 16

CALCOLO DELLA TARIFFA, APPLICAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

1. La tariffa, relativa a ciascuna categoria e modalità di occupazione, sia per le occupazioni a carattere permanente, sia per le occupazioni a carattere temporaneo, è corretta, con il metodo di calcolo definito al successivo articolo 17, a mezzo dei seguenti coefficienti moltiplicatori, in relazione all'attività esercitata dal titolare della concessione.
 - 1) "A" *Coefficiente moltiplicatore per tipologia di occupazione effettuata dal*

titolare della concessione: E' calcolato in coefficienti moltiplicatori elencati nella tabella contenuta nell'Allegato "1" che forma parte integrante del presente Regolamento:

- **Il coefficiente base è pari ad 1**, e riguarda i casi di occupazioni non svolgentisi nell'ambito di attività economica di impresa.
- 2) **"A1" Coefficienti agevolativi**, da applicarsi per occupazioni che sono di particolare interesse pubblico e sociale, ed altresì per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali:
- **Il coefficiente agevolativo è pari a 0,25**, per le occupazioni riguardanti attività politiche (es. feste e manifestazioni politiche e/o sindacali).
 - **Il coefficiente agevolativo è pari a 0,10**, qualora il titolare della concessione sia lo Stato, la Regione, la Provincia, le Comunità Montane od altri Comuni, e le occupazioni siano effettuate nell'ambito delle finalità di Istituto; le eventuali commercializzazioni di beni e servizi che si svolgano nell'area concessa, dovranno essere svolte direttamente dal titolare della concessione;
 - **Il coefficiente agevolativo è pari a 0,20** per occupazioni realizzate nell'ambito di attività di particolare interesse pubblico, culturali, sportive, religiose, associazionistiche ed a fini umanitari o sanitari, nel caso il titolare della concessione sia un ente od una associazione non a scopo di lucro, od assimilabile a quelle previste dall'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero con attrazioni, giochi o divertimenti dello spettacolo viaggiante, con esclusione di commercializzazione e somministrazione di alimentari e bevande, che seguono le specifiche tariffe; non essendo ammessa traslazione della concessione, come specificato al precedente art. 10, c. 9, le eventuali attività di commercializzazione di beni o servizi dovranno essere svolte, sull'area concessa, direttamente dal titolare della concessione.
 - Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.
2. I coefficienti correttivi sopra indicati, trovano applicazione nel metodo di calcolo descritto e regolamentato al successivo art. 19 del presente Regolamento. La scelta dei coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori da adottare per ciascuna attività del titolare della concessione, viene fatta in base alla prevalenza delle attività svolte, come risultante in Concessione ovvero, se abusiva, nel Verbale di Constatazione.

Art. 17

ESENZIONI

1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni od iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative, sportive, folkloristiche, sociali e del tempo libero non comportanti attività di vendita economica e/o di somministrazione, e di durata non superiore a 9 ore realizzate con il patrocinio del Comune, ovvero per manifestazioni

- organizzate dalle associazioni inserite nell'albo comunale previsto da apposito regolamento sempre nei limiti delle 9 ore;
- b) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area non ecceda i dieci metri quadrati;
 - c) i balconi, le verande, i bow windows e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria;
 - d) gli accessi carrabili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
 - e) la segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea, le cassette postali di servizio (viaggetti) e di impostazione;
 - f) le occupazioni per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
 - g) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote e le fioriere se conformi al piano del colore e arredo urbano;
 - h) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, dei medicinali scaduti e delle pile esauste, qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune o nella quale il Comune intervenga pro quota per il suo finanziamento;
 - i) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4;
 - j) tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative direttamente riconducibili al Comune di Rivarolo Canavese ed alle sue aziende speciali o istituzioni come Regione, Provincia e Stato;
 - k) le occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici.
2. Per le occupazioni di cui al comma 1 lett. a) e lett. b) è comunque necessario presentare la richiesta di occupazione con le modalità di cui all'art. 9 del presente Regolamento e allegare la documentazione richiesta dalle vigenti norme sulla viabilità e ai fini del pagamento della tassa rifiuti, se dovuta.
3. Per i soggetti di cui al precedente comma 2 lett. j), e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle federazioni sportive riconosciuti dal CONI, è sufficiente presentare una comunicazione esente dall'imposta di bollo circa l'occupazione ai fini della viabilità e ordine pubblico, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n° 642 Allegato B punti 16 e 27 bis.

Art. 18

COMMISURAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI PARTICOLARI

1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale, nella quale si riconosca anche il patrocinio del Comune di Rivarolo Canavese:
- a) Fissare con terzi convenzioni nelle quali il canone, sulle basi dei valori previsti nel presente regolamento, possa essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità il cui valore è determinato nella convenzione stessa;

- b) Per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse turistico, per la realizzazione di riprese televisive, cinematografiche e multimediali, oppure iniziative di rilevante interesse umanitario riconosciute a carattere nazionale, culturale, produttivo e di promozione di immagine della città, sarà possibile determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia dell'occupazione;
 - c) Determinare riduzioni o l'esenzione del canone dovuto per manifestazioni senza scopo di lucro oppure a pagamento il cui utile venga destinato, in tutto o in parte, a scopi benefici o umanitari. Tali devoluzioni di denaro dovranno opportunamente essere documentate entro 60 giorni da ogni singola manifestazione.
 - d) In presenza di più richieste di occupazione dello stesso luogo e in generale quando si sia reso necessario da ragioni di trasparenza amministrativa, scegliere il concessionario con procedura di evidenza pubblica determinando il canone sulla base dell'offerta più vantaggiosa.
2. Per le occupazioni di cui al c. 1 è comunque necessario presentare richiesta di concessione, in bollo, con il pagamento dei diritti dovuti, per ogni richiesta di manifestazione.

Art. 19

METODO DI CALCOLO PER IL CANONE

1. Il canone si calcola in base agli algoritmi, descritti nei commi successivi, a secondo che le concessioni riguardino occupazioni permanenti o temporanee e a seconda delle categorie descritte nella tabella allegato "2" come definite al precedente art. 8 per i relativi coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato "1":
2. Canone annuo per Concessioni Permanenti $C = T_{bp} \times (A) \times (A1) \times mq$

i parametri indicati nella formula sono quelli descritti ai precedenti Artt. 15 e 16, e precisamente,

T_{bp} = Tariffa base per le occupazioni permanenti (art. 14 c. 2 - all. 2, tariffe delle aree e strade per modalità di occupazione e sacrificio imposto alla collettività);

A = Coefficiente moltiplicatore per tipologia di occupazione (art. 16, c. 1, p.to 1 - all. 1);

mq = Superficie concessa arrotondata al metro quadrato superiore (art. 15);

A1 = Coefficiente agevolativo (se ricorre) (art. 16, c. 1, p.to 2 - all. 1);

Il prodotto dei fattori sopra descritti determina il canone annuo dovuto per la concessione o per l'occupazione abusiva.

Nel caso di concessioni permanenti la cui durata inizia o termini in frazioni di anno, il canone si applica con riferimento al semestre di occupazione.

In caso di riconsegna della concessione, risultante da atto di rinuncia come stabilito al precedente art. 10, comma 5 resta acquisito al Comune il canone per il semestre in corso (qualora la rinuncia avvenga oltre il 30/06 il Comune trattiene l'intero canone).

3. Canone per Concessioni Temporanee $C = T_{bt} \times (A) \times (A1) \times mq \times G$

Per il calcolo del canone dovuto per le concessioni aventi durata inferiore a 365 giorni, si applicano i medesimi parametri descritti al precedente comma 2, salvo che la tariffa base è quella delle occupazioni temporanee e si aggiunge il parametro dei giorni di occupazione (G).

Art. 20

CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Avendo il Comune una popolazione inferiore a 20.000 abitanti il canone per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato forfettariamente, in relazione al numero di utenze, in € 0,77³⁾ (ex Lit. 1.500) per ciascuna utenza.
2. Per utenza deve intendersi il singolo impianto di contatore od erogazione di pubblico servizio, identificato da apposito numero o codice cliente, senza riguardo al fatto che più utenze siano intestate al medesimo cliente.
3. Per queste sole tipologie di concessionari, il pagamento del canone è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle occupazioni.
4. A tal fine gli enti erogatori faranno pervenire, entro il predetto termine al comune, apposita dichiarazione riguardante il numero di utenze servite nell'anno precedente, con allegata attestazione del versamento del canone relativo.
5. In ogni caso il canone relativo non potrà essere inferiore a € 516,46 per ciascun anno.
6. La medesima misura di canone complessivamente corrisposta dagli Enti Erogatori di pubblici servizi è dovuta anche per le occupazioni permanenti realizzate, da aziende erogatrici che non abbiano utenze nel territorio del Comune, nell'ambito di attività strumentali ai pubblici servizi, quali un gasdotto o simili.
7. Per le occupazioni temporanee, realizzate da aziende nell'ambito di erogazione di pubblici servizi, restano ferme le disposizioni concessorie e tariffarie, di cui al presente regolamento, relative alle occupazioni di durata inferiore ai 365 giorni.

Art. 21

TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE, SANZIONI PER L'OMESSO PAGAMENTO

1. Termine di pagamento del canone per le concessioni permanenti.

Il canone per le occupazioni superiori ai 365 giorni, concessioni permanenti, deve essere versato, per il primo anno prima del materiale rilascio della concessione.⁽⁴⁾

Per gli anni successivi il canone sarà assolto anticipatamente entro il 31 gennaio di ciascun anno.

³⁾ **Nota:** Se il comune ha meno di 20.000 abitanti la tariffa per ciascuna utenza è di Lit. 1.500 (ora € 0,77), se il comune ha più di 20.000 abitanti la tariffa per ciascuna utenza è di Lit. 1.250 (€ 0,65) (Art. 18 L. 488/99). Tali importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

⁴⁾ **Nota:** Sarà cura dell'ufficio preposto convocare il concessionario non appena pronta la concessione e comunicare allo stesso l'importo dovuto prima del rilascio

Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui al successivo Capo IV del presente Regolamento.

2. Termine di pagamento del canone per le concessioni temporanee.

Il canone relativo ad occupazioni concesse per un periodo inferiore ai 365 giorni deve essere assolto prima del materiale rilascio della concessione ⁽⁵⁾.

Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui al successivo Capo IV del presente Regolamento.

2.1 Il canone per le occupazioni realizzate in area mercatale o fieristica, come altresì previsto dall'art. 7, c. 3 del presente Regolamento, deve essere assolto prima della materiale occupazione.

3. In caso di occupazioni concesse per un periodo superiore ai 365 giorni per le occupazioni permanenti, ove il canone complessivamente dovuto superi la somma di € 1000,00 è consentito il versamento rateale del canone, in rate semestrali anticipate.

4. In caso le occupazioni concesse per un periodo inferiore ai 365 giorni, occupazioni temporanee, è consentito il versamento rateale per importi complessivi superiori a € 1000,00 con rate trimestrali, in deroga all'art. 18 comma 6 del Regolamento delle Entrate e dell'accertamento con adesione. In ogni caso il saldo del canone deve essere effettuato entro il termine di rimozione della occupazione come indicato nella concessione originaria.

Il pagamento del canone, da parte dei soggetti che svolgono le attività di cui all'art. 28 del D.Lgs.114/98 potrà, per importi superiori a € 500,00, essere effettuato in 2 (due) rate di pari importo da eseguirsi entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno.

5. Il mancato versamento del canone per il primo anno di concessione, nel caso di occupazioni permanenti, ovvero del canone per il periodo concesso, nel caso di occupazioni temporanee, comporta l'automatica rinuncia alla concessione stessa, che verrà quindi annullata d'ufficio dal Comune, senza alcuna comunicazione, dovendo essere assolto il canone relativo prima del rilascio materiale della concessione.

6. Il mancato pagamento del canone per le occupazioni permanenti per gli anni successivi comporta l'automatica revoca della concessione, fermo restando il pagamento del canone per i ratei eventualmente maturati e scaduti.

7. Il mancato pagamento di due rate, in caso di rateizzazione del canone, comporta l'automatica revoca della concessione, fermo restando il pagamento del canone per i ratei eventualmente maturati e scaduti.

8. Le occupazioni che, seppure inizialmente regolarmente concesse, siano nelle condizioni di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7, che perdurino oltre i termini di pagamento non rispettati, sono considerate abusive e come tali perseguite, con l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 22 del presente regolamento.

9. La verifica contabile del mancato assolvimento del canone, in tutto od in parte, sarà effettuata non oltre il termine di decadenza quinquennale⁽⁵⁾.

10. Sulle somme dovute per canone e non assolte si applicano in ogni caso gli interessi legali maturati dalla data prevista per il pagamento del canone.

11. La sanzione della revoca della concessione e gli interessi previsti per il mancato assolvimento del canone o dei suoi ratei, sono constatati e contestati dal soggetto responsabile dell'entrata al titolare della concessione. I provvedimenti di revoca delle concessioni sono trasmessi al Comando della Polizia Urbana, ai fini della constatazione dell'eventuale continuazione abusiva della occupazione e della relativa sanzione, ai sensi del successivo art. 22.

Art. 22

EQUIPARAZIONE AI FINI DEL CANONE DELLE OCCUPAZIONI ABUSIVE⁵ E RELATIVE SANZIONI

1. Le occupazioni abusive debbono risultare da apposito *Verbale di constatazione* elevato dagli organi preposti al controllo, anche su segnalazione dell'Ufficio competente al rilascio delle concessioni.
2. Il Verbale dovrà contenere l'indicazione precisa della quantificazione in metri quadri della occupazione abusiva, della attività svolta dall'occupante abusivo, della modalità di occupazione (con impianti fissi o mobili), della durata della occupazione abusiva.
Copia del Verbale di constatazione dovrà essere consegnato, dall'Agente verbalizzante, all'occupante abusivo, al momento della redazione, ovvero in caso di impossibilità alla materiale consegna, dovrà essere notificato all'abusivo, nelle forme di legge.
Nel verbale debbono essere indicati i termini e l'autorità cui si può ricorrere, in conformità alle disposizioni della Legge 689/81.
3. Alle occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabili, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale (art. 31, comma 25 lett. g - legge 448/98)
4. Alle occupazioni abusive si applicano le seguenti sanzioni amministrative oltre all'obbligo del pagamento dell'indennità:

Violazione	Pena pecuniaria art. 31 comma 36 lett. g bis legge 448/98	Sanzione amministrativa accessoria	Sanzione amministrativa art. 20 c. 4 D. Lgs. 285/92
Occupazioni prive della concessione ovvero non ottemperanti quanto previsto dalla concessione, insistenti sulle strade o piazze.	100% dell'indennità dovuta	Rimozione occupazione e messa in pristino, art. 20 c. 5, D.Lgs.285/92, menzione nel verbale di constatazione, ingiunzione dell'adempimento da parte del Prefetto (art. 211, D.Lgs. 285/92) ovvero ordinanza sindacale	Da € 137,55 a € 550,20 (salvo variazioni di legge)
Occupazioni prive della concessione ovvero non ottemperanti quanto previsto dalla concessione, insistenti su	100% dell'indennità dovuta	Rimozione occupazione e messa in pristino, menzione nel verbale di constatazione ed	non si applica

⁵ Nota: Art. 2948, c.3 e 4, Codice Civile

aree diverse dalle strade e piazze		ordinanza del sindaco	
---------------------------------------	--	-----------------------	--

6. Le sanzioni descritte al comma precedente si cumulano ove ne ricorrano i presupposti di violazione ⁽⁶⁶⁾. In ogni caso l'occupazione abusiva deve essere rimossa, e a tal fine il Sindaco emette ordinanza, in riferimento al verbale di contestazione.
7. Fermo l'obbligo di versamento del canone, qualora l'occupante abusivo non rimuova l'occupazione nel termine fissato nell'ordinanza, il Comune procede d'ufficio, a spese dell'occupante abusivo, i manufatti rimossi vengono posti a disposizione del proprietario che potrà ritirarli previo pagamento delle sanzioni e del canone dovuto sino al momento della rimozione d'autorità, nonché delle relative spese di rimozione, immagazzinamento come quantificate dall'Ufficio che ha eseguito i lavori di rimozione.
8. Fermo quanto disposto dal D.Lgs. 285/92 e smi in merito alla potestà sanzionatoria per violazioni al Codice della Strada, competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è l'Ufficio responsabile dell'entrata, ed il relativo Verbale di contestazione è emesso dal responsabile dell'Ufficio competente. Per la riscossione della sanzione si applicano le norme, contenute al successivo capo IV, riguardanti la riscossione del canone, in quanto compatibili.

Art. 23

ANTICIPATO ASSOLVIMENTO DEL CANONE ED EFFETTI DELLE AFFRANCAZIONI INTERVENUTE PER NORME PREVIGENTI

1. Per le concessioni di durata non inferiore a venti anni, è facoltà del concessionario assolvere anticipatamente la somma dei canoni annui dovuti per l'intera durata della concessione. In tal caso non si applicheranno gli aumenti del canone deliberati successivamente al versamento.
2. In caso di anticipata rinuncia all'occupazione in relazione alla quale i canoni annui siano già stati versati per l'intera sua durata, ai sensi del precedente comma 1, non si fa luogo ad alcun rimborso. In caso di revoca da parte del Comune della concessione, si fa luogo a rimborso per i ratei già versati e non usufruiti.
3. Le affrancazioni intervenute ai sensi dell'art. 195, c. 4, del Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e dell'art. 44, c. 11 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, loro successive integrazioni e modificazioni, conservano validità anche nei confronti del canone.

⁶ Nota: La contemporanea possibilità di applicazione di più sanzioni amministrative è contenuta nell'art. 8 della Legge 24.11.81 n. 689, quando ciò sia previsto dalla Legge, così come è nel caso delle sanzioni previste dall'articolo 63 c. 2 lett. g) del D.Lgs. 446/97, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200% del canone dovuto, ""ferme restando quelle stabilite dall'art. 20 c. 4, 5 del D.Lgs. 285/92".

CAPO IV

FORMA DI GESTIONE DEL CANONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'ENTRATA

Art. 24

FORMA DI GESTIONE DELL'ENTRATA

1. Il canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche è gestito, sia nella fase di liquidazione che nella fase di riscossione direttamente dal Comune.
2. Per quanto riguarda la gestione della liquidazione, riscossione e irrogazione delle sanzioni

si individuano i seguenti responsabili rispettivamente per le loro competenze:

Responsabile Ufficio Polizia Municipale	Canoni relativi a occupazioni spazi e aree per mercati e fiere realizzati nell'ambito di licenze commerciali.
Responsabile Ufficio Urbanistica e Territorio	Canoni afferenti occupazioni legate a concessioni edilizie e attività di carico e scarico materiali edilizi: occupazioni realizzate nell'ambito di lavori di ripristino, e/o legate al piano colore e arredo urbano, ecc..
Responsabile Ufficio Tributi	Altre occupazioni non rientrate nelle casistiche sopra descritte.

3. I funzionari responsabili designati, sulla base delle concessioni rilasciate, predispongono la liquidazione dei canoni, esaminano i Verbali di constatazione delle occupazioni abusive rilevate dall'Ufficio di Polizia Municipale, predispongono i verbali di contestazione delle sanzioni che siano loro attribuite in forza di Legge o dei Regolamenti Comunali, indirizzano ai contribuenti comunicazioni, avvisi, liquidazioni, sottoscrivono le richieste, i provvedimenti relativi e dispongono i rimborsi, nel rispetto delle normative contenute nelle Leggi e nell'Ordinamento Comunale.
4. Ai funzionari responsabili spettano i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone ed in generale compiono tutti gli atti necessari alla gestione ed alla puntuale organizzazione del servizio.
5. I funzionari responsabili sottoscrivono gli atti di riscossione coattiva del canone e dispongono della loro notifica.
6. Il Comune è rappresentato nei giudizi afferenti il canone, di norma dal funzionario del servizio interessato all'applicazione del canone.
In ogni caso di azioni o ricorsi innanzi alla Autorità competente, il rappresentante del Comune, come sopra individuato, potrà essere assistito da un difensore abilitato.

Art. 25

MODALITÀ DI VERSAMENTO E DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il versamento delle somme dovute per il canone deve essere effettuato, nei termini previsti al precedente art. 21, a scelta dei concessionari tra una delle seguenti modalità:
 - a) mediante versamento sul conto corrente postale, intestato a : Comune di Rivarolo Canavese - Servizio Tesoreria - con bollettino postale.
 - b) mediante versamento diretto presso gli sportelli bancari della Tesoreria Comunale.
Dell'avvenuto pagamento, l'ufficio tratterà copia al momento del materiale rilascio della concessione.
 - c) la somma del versamento deve essere arrotondata all'euro intero superiore.
2. In ogni caso sul documento di versamento dovrà essere chiaramente indicato :
 - il nominativo di chi effettua il versamento;

- l'anno di riferimento;
 - il numero della concessione cui si riferisce, ovvero in caso di occupazione abusiva, il numero dell'ingiunzione con cui è stato richiesto il versamento del canone.
4. Non si fa luogo alla riscossione del canone per somme pari od inferiori a € 10,33 ferme restando le normative relative alla richiesta e rilascio delle concessioni.
 5. L'ingiunzione emessa, a norma del RD 639/10, in caso di mancato assolvimento del canone, è formulata sulla base dell'atto di concessione per occupazione di suolo pubblico di cui sia rimasto insoluto il relativo canone, ovvero in caso di occupazione abusiva sulla base del verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale abilitato.
 6. A tal fine il funzionario responsabile emette apposita motivata ingiunzione di pagamento che deve contenere :
 - a) indicazione del titolare della concessione, del suo domicilio, residenza o sede legale, se società del legale rappresentante che è responsabile del versamento del canone, della data e luogo di nascita e del codice fiscale;
 - b) indicazione del numero di concessione, della data di rilascio e del termine che con l'omesso versamento il concessionario non ha rispettato;
 - c) indicazione degli interessi dovuti.
 7. Qualora il canone si riferisca ad una occupazione abusiva, rilevata da pubblico ufficiale e risultante dal verbale di constatazione notificato o consegnato all'occupante abusivo, dovrà indicarsi nella ingiunzione, oltre alle indicazioni di cui alla lettera a) del precedente comma, riferite all'occupante abusivo, come individuato nel verbale di constatazione, anche quanto sotto elencato:
 - precisa individuazione dell'area pubblica interessata, con riferimenti toponomastici inequivocabili;
 - precisa indicazione della entità in metri quadri della occupazione;
 - precisa indicazione della data di inizio della occupazione e della sua durata, per le occupazioni temporanee dovrà indicarsi la data di rimozione dell'occupazione;
 - precisa indicazione del tipo di attività svolta;
 - indicazione delle modalità di occupazione, dei manufatti od attrezzature utilizzate, della durata di utilizzo durante il giorno;
 - precisa indicazione della tariffa di canone applicata ai sensi del presente regolamento;
 - precisa indicazione del canone dovuto;
 - indicazione degli interessi dovuti e delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate;
 - indicazione degli estremi di consegna del verbale di constatazione all'occupante abusivo;
 - precisa indicazione dei termini di pagamento prima che si proceda all'escussione forzata delle somme dovute;
 - indicazione dei termini ricorsuali e dell'Autorità competente.
 8. Delle ingiunzioni è redatto apposito registro cronologico che riporti :
 - data dell'emissione dell'ingiunzione;
 - concessione o verbale cui si riferisce;
 - data della notifica al concessionario od all'occupante abusivo;
 - data della escussione del credito o del pignoramento;
 - somme, distintamente contabilizzate per canone, sanzione, interessi, oggetto dell'ingiunzione;

- data dell'estinzione definitiva del credito.
9. Per la contabilizzazione delle somme versate, sia in forma spontanea che in seguito a riscossione coattiva, si seguono le disposizioni, in merito alla contabilità relativa ai Comuni.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data del 1 gennaio 2002, sono rinnovate, nel rispetto delle norme regolamentari ora adottate, a richiesta del titolare ovvero con il pagamento del canone relativo, salva la loro revoca per contrasto con le norme regolamentari qui adottate.
2. Al fine di consentire la riqualificazione del centro storico, il contributo perimetrato ai

canoni di concessione dovuti per l'installazione di ponteggi e rifacimento facciate, corrisposto ai soggetti aventi diritto, verrà stabilito, per ogni periodo, con deliberazione dell'organo competente.

3. Resta fermo, ai sensi dell'art. 51, comma 3, D.Lgs. 446/97, il diritto del comune alla riscossione delle somme dovute per l'abrogata Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche, di cui al capo II del D.Lgs. 507/93, che riguardassero presupposti impositivi realizzatisi anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine si applicano le normative di Legge e Regolamentari in vigore al momento del verificarsi del presupposto impositivo.
4. Il contenzioso che derivi dalla applicazione del canone, segue, a norma delle Leggi vigenti in materia, le competenze giurisdizionali in relazione alla natura della vertenza⁽⁷⁾.

Art. 27

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2004.
2. Il presente regolamento viene trasmesso alla direzione centrale per la Fiscalità locale, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
3. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
4. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento o dai singoli regolamenti di ciascuna entrata, troveranno applicazione:
 - a) Le Leggi nazionali e regionali;
 - b) Lo Statuto comunale;
 - c) I regolamenti comunali.
6. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

⁷) **Nota:** controversie riguardanti l'atto di concessione, diniego, revoca, etc., competenza della Giustizia Amministrativa - TAR. Controversie riguardanti i Verbali di contestazione afferenti violazioni al Codice della Strada, D.Lgs. 285/92, competenza del Prefetto e successivamente dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Controversie riguardanti i Verbali di constatazione delle violazioni al presente regolamento in materia di occupazioni abusive, competenza del Sindaco e successivamente dell'AGO. Controversie riguardanti ingiunzioni di pagamento del canone, Autorità Giudiziaria Ordinaria, secondo competenza Codice di Procedura Civile.